

Estratto e SINTESI delle CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI¹⁾ della



POLIZZA INFORTUNI

Unipolsai
ASSICURAZIONI



per i PARTECIPANTI al “TROFEO delle TRE PROVINCE”

¹⁾ l'operatività delle seguenti condizioni è subordinata a quanto espressamente pattuito e richiamato nella Scheda di polizza comprese le condizioni particolari e le integrazioni del Contratto di Assicurazione **Modello 1031 Ed.01.06.2014**.

Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per gli infortuni che il podista subisca quale “iscritto al TROFEO TRE PROVINCE” [iscrizione tramite le liste CIMS] e/o “iscritto OCCASIONALE” alle manifestazioni ludico motorie non competitive appositamente organizzate e/o coordinate dal CIMS;

- quale PARTECIPANTE durante e sul percorso della marcia
- durante la PERMANENZA nei locali della sede e nell'impianto sportivo e/o area appositamente allestita ove si svolge la marcia ...
- durante il TRASFERIMENTO, con qualsiasi mezzo effettuati dalla propria abitazione verso il luogo di svolgimento delle manifestazioni svolte sotto l'egida del C.I.M.S. [esclusi gli infortuni in itinere se il veicolo o la persona alla guida non siano abilitati ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro].

Iscritto C.I.M.S.	Iscritto OCCASIONALE
SI	SI
SI	SI
SI	NO Solo periodo stabilito agli artt. 9 e 10 Regolamento

Garanzie prestate e somme assicurate per ciascun Assicurato :

GARANZIE	SOMME ASSICURATE	MODALITÀ INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE:
MORTE	€ 80.000	Raddoppio della somma assicurata qualora nel medesimo infortunio periscano entrambi i genitori con a carico figli di età inferiore ai 18 anni e/o figli maggiorenni portatori di handicap.
INVALIDITÀ PERMANENTE	€ 80.000	INV.PERM.= l'indennizzo verrà corrisposto per la sola parte eccedente i casi di invalidità permanente superiore del 5% e non è dovuto alcun indennizzo per quelle pari o inferiore al 5% <i>(previsti i casi con Invalidità Permanenti oltre il 5%)</i>
Diaria da RICOVERO	€ 25	INDENNITÀ GIORNALIERA in caso di pernottamento in Istituto di cura documentata da cartella clinica.
Diaria IMMOBILIZZAZIONE	€ 25	L'INDENNITÀ GIORNALIERA per fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose verrà corrisposto per massimo di 20 giorni .
Rimborso SPESE MEDICHE da INFORTUNIO	€ 2.000	È previsto il RIMBORSO delle SPESE MEDICHE eccedenti € 100 fino ad un massimo di € 2.000 previa deduzione di uno scoperto del 10% con i seguenti limiti: - medicinali e trattamenti fisioterapici <i>fino al massimo € 400</i> ; - cure odontoiatriche e protesi dentarie <i>fino al massimo € 200</i> .
Rimborso per SPESE di CURA del DANNO ESTETICO da INFORTUNIO	€ 5.000	RIMBORSO delle SPESE per curare le conseguenze di carattere estetico allo scopo di ridurre o eliminare il danno, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

Estensioni di garanzia

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni:

- subiti in stato di malore od incoscienza;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze gravi;
- causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;
- conseguenti a colpi di sole e/o di calore.
- infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze;
- l'annegamento;

Limiti di età

A deroga di quanto riportato nelle Condizioni di assicurazione visto il carattere ludico motorio dell'attività assicurata l'assicurazione viene prestata senza limiti di età

Rischi sportivi

Valgono le Condizioni che descrivono la copertura assicurativa con il testo aggiuntivo ad integrazione e/o deroga degli articoli e delle NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI del fascicolo informativo **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI** Modello 1031 – ed.01.06.2014

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia assicurativa, nei termini indicati nelle descrizioni e tabelle analitiche-specifiche e/o integrazione della polizza, riguarda i danni subiti in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni occorsi:

- al **Tesserato- quale specificatamente Iscritto Trofeo Tre Province** durante lo svolgimento dell'attività di podismo amatoriale non competitivo come determinato nell'oggetto del rischio-assicurazione;
- al **cosiddetto OCCASIONALE** durante la partecipazione alla manifestazione del calendario Tre Province svolta sotto l'egida del C.I.M.S.(contraente).

FERMO IL RESTO

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE, *attinenti al rischio assicurato,*
riportate integralmente nel Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione "INFORTUNI"

Documentazione sanitaria: gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, una inabilità temporanea e/o una delle altre prestazioni garantite dalla polizza.

Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a svolgere le proprie occupazioni a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulolegamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l'applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: fasce, docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata

esclusivamente in Istituti di cura da personale medico. Rimangono pertanto esclusi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati.

Invalidità permanente: perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro indipendentemente dalla sua professione.

Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di cura.

Sinistro: verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Art. 3. - **Oggetto dell'assicurazione** La Società si obbliga, nei limiti delle somme convenute in polizza nonché alle condizioni che seguono ed in relazione alle prestazioni di cui all'Art. 3.9 (Garanzie prestate) ed alle Condizioni Particolari - se rese operanti, ad indennizzare i danni subiti dall'Assicurato in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni inerenti agli eventi garantiti. Qualora venga predisposto un testo aggiuntivo che integri o deroghi il presente articolo in modo tale che la descrizione dell'oggetto dell'assicurazione risulti diversa da quanto disciplinato dagli articoli 3.2 e 3.5 nella Sezione Infortuni - in quanto delimitata ad un particolare ambito di garanzia – **resta inteso che la copertura prestata sarà riferita agli eventi specifici di tale rischio ed in tal caso gli articoli su indicati dovranno intendersi automaticamente non operanti.**

Art. 3.6 - **Parificazione ad infortunio** Sono considerati infortuni:

- a) l'**asfissia** di origine non morbosa;
- b) gli **avvelenamenti acuti** da ingestione involontaria o da assorbimento di sostanze;
- c) l'**annegamento**;
- d) l'assideramento o il congelamento;
- e) i **colpi di sole o di calore**;
- f) la folgorazione;
- g) le **affezioni ed avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti** con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
- h) le **lesioni muscolari quali stiramenti e strappi**;
- i) le ernie determinate da sforzo, limitatamente ai casi e modalità di prestazione previsti dall'Art. 2.7 delle Norme per la liquidazione dei sinistri infortuni;
- j) la rottura sottocutanea dei tendini limitatamente ai casi previsti dalla Tabella A di cui all'Art. 2.5, con esclusione di quelle riguardanti la cuffia dei rotatori. Tale estensione è valida purché l'Assicurato alla data del sinistro risulti garantito con polizza infortuni della Società da almeno 180 giorni senza soluzione di continuità;
- k)
- l) gli infortuni subiti in **stato di malore o di incoscienza**.

Art. 3.7 – **Estensioni** Sono altresì indennizzabili:

- a) gli **infortuni cagionati con colpa grave dell'Assicurato, imperizia e negligenza**, nonché quelli cagionati da tumulti popolari, sommosse e atti violenti in genere;

Art. 2.5 – **Determinazione dell'invalidità permanente** Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente, secondo la previsione dell'Art.3.9 (Garanzie prestate) - lettera B), per la valutazione delle menomazioni si farà riferimento alla **Tabella INAIL (cod. 3)** ovvero la "Tabella A" qui correlata si intende sostituita dalla tabella di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e successive modifiche. **[CONDIZIONE PARTICOLARE richiamata in polizza]**.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 2.1 - **Obblighi in caso di sinistro** In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari designati o gli eredi, deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. L'Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura. L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo.

Art. 2.12 - **Rinuncia al diritto di surrogazione** La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

LA PROCEDURA SINISTRI IN SINTESI:

1. In caso di infortunio il podista ASSICURATO può procurarsi la MODULISTICA al gazebo CIMS o direttamente visitando il sito www.3province.net entrando nella voce "ASSICURAZIONI" dove è possibile reperire tutto il necessario per la denuncia e per conoscere le prestazioni della polizza infortuni del Trofeo delle Tre Province;
2. Compilare il MODULO DI DENUNCIA in tutte le sue parti e provvedere all'invio, per l'efficacia della garanzia, entro massimo 3 gg dalla data dell'evento.
3. ALLEGARE la fotocopia del:
 - Certificato medico di primo soccorso e ogni altra documentazione che attesti le conseguenze dell'infortunio;
 - Copia del documento di iscrizione-partecipazione alla manifestazione C.I.M.S.
4. INVIARE il MODULO DI DENUNCIA e la copia della PRIMA CERTIFICAZIONE a
 - A mezzo **posta elettronica** a: michela.alberti@sai-pontedera.it
 - Oppure **direttamente** all'Agenzia Generale di PONTEDERA - ASSISAI Snc della UnipolSai Assicurazioni Spa Piazza Martiri della Libertà, 16 - 56025 Pontedera (PI) Tel. 0587/53432 Fax 0587/54284
e-mail: 58400@unipolsai.it - assisaisnc@pec.it
 - **per conoscenza** anche al **C.I.M.S.** e-mail comitatoCims@3province.net
5. Per chiudere l'infortunio è necessario che il podista infortunato faccia la raccolta degli originali della documentazione e delle spese mediche e/o delle fatture di cui si chiede il rimborso e prenda contatto telefonico con l'agenzia di Pontedera:
 - Tel. 0587/53432 Sig.ra ALBERTI Michela (Fax 0587/54284).



Per ogni ulteriore informazione è possibile **contattare direttamente gli incaricati del C.I.M.S.** presso il **gazebo delle Tre Province** e/o email: comitatocims@3province.net

Questa nota riepilogativa è redatta al solo scopo di consentire una immediata e utile informazione ai partecipanti al Trofeo delle Tre Province, restando inteso che l'operatività di tutte le garanzie è subordinata a quanto pattuito, e alla validità, della stessa POLIZZA INFORTUNI presso la ➔

ASSISAI Snc
di Lorenzo Fontanelli, Marco Giannini, Diego Sassi e David Sbrana